

COMUNE DI MIRA

- Città Metropolitana di Venezia -

REPUBBLICA ITALIANA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONFERENZA DEI SINDACI DELLA RIVIERA DEL BRENTA

A seguito della Convenzione tra i Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Noventa Padovana, Pianiga, Strà e Vigonovo è costituita l'Associazione denominata: “Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta”.

Articolo 1. Ambito operativo e sede.

1. L'associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.
2. L'associazione ha sede legale presso il Municipio del Comune di Mira. Sono istituite un numero di sedi secondarie locali corrispondenti al numero dei comuni associati ed ubicate presso i rispettivi municipi.
3. Nell'ambito della sede secondaria del municipio del Sindaco Presidente sono assicurate le attività di supporto amministrativo e gestionale al funzionamento della Conferenza dei Sindaci e del Consiglio direttivo.

Articolo 2 . Scopi dell'associazione.

1. L'associazione ha lo scopo di perseguire lo sviluppo economico e sociale dei Comuni associati mediante iniziative promosse e decise dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 7 nonché alle finalità di cui alla L.R. 25 maggio 2021, n. 12, “Iniziativa per lo sviluppo economico e sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta”.

2. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di:

2.1 conseguire un opportuno assetto istituzionale della Riviera del Brenta;

2.2. promuovere la realizzazione di opere pubblico o di interesse pubblico;

2.3 sostenere le attività e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale;

2.4 programmare gli interventi di interesse comune, al fine dell'ammissione ai contributi di cui alla L. R. 12/2021.

2.5 promuovere e programmare ogni altra attività, iniziativa, servizio e funzione strumentali alla realizzazione delle finalità di cui alla L.R. 12/2021.

3. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali ed accessorie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3. Durata dell'associazione.

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4. Soci.

1. Possono fare parte dell'Associazione mediante i rispettivi rappresentanti legali, i Comuni dell'area della Riviera del Brenta, come identificati dall'articolo 2 della L.R. 12/2021.

2. In virtù di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della L.R. 25 maggio 2021 n. 12, che istituisce la Conferenza indicando i Comuni che ne fanno parte, l'eventuale tardiva sottoscrizione della presente convenzione da parte di taluno degli enti di cui al precedente comma, non ne pregiudica l'adesione e non impedisce od ostacola in alcun modo la piena operatività della stessa.

Articolo 5. Perdita della qualità di Socio.

1. I Comuni associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso o per esclusione.
2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Conferenza dei Sindaci ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima. Qualora il recesso sia comunicato nell'ultimo trimestre dell'anno ha effetto alla fine dell'anno successivo.
3. L'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'associato o un suo rappresentante :
 - 3.1. abbia causato grave danno materiale o morale all'Associazione
 - 3.2. non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
4. L'ente associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
5. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere gli eventuali contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6 – Organi sociali

1. Sono Organi dell'associazione:
 - 1.1. La Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta
 - 1.2 Il Consiglio Direttivo
 - 1.3 Il Presidente ed il vice – Presidente
 - 1.4 Il Revisore unico
 - 1.5 Il Direttore, ove nominato.

Articolo 7 – Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo assembleare dell'Associazione ed

ha funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo. Ad esso sono attribuite le funzioni di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area di riferimento.

2. La Conferenza dei Sindaci è formata dai legali rappresentanti degli enti locali partecipanti all'Associazione o loro delegati ed è presieduta dal Presidente eletto ai sensi dell'articolo 9 ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice – Presidente

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando i legali rappresentanti degli enti locali partecipanti sono sostituiti nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega. In caso di decadenza, dipendente dalla cessazione del mandato, subentra nella carica il neo – eletto presso il Comune di appartenenza.

4. I Comuni associati partecipano alle sedute della Conferenza, sia ordinarie che straordinarie, tramite il rappresentante legale o suo delegato. Nelle sedute ordinarie la conferenza indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

4.1. elegge il Presidente del Consiglio Direttivo che esercita anche le funzioni di Presidente della Conferenza dei Sindaci. Nella stessa seduta elegge altresì il Vicepresidente;

4.2. approva gli atti di indirizzo e programmazione relativi agli interventi da promuovere nell'area della Riviera del Brenta;

4.3. rilascia il parere previsto dall'articolo 85.3 della L.R. 30/2016 o altro atto di raccordo preliminare ove richiesto ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 12/2021;

4.4. approva entro il 31 luglio di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

4.5. fissa l'eventuale quota annuale di adesione all'Associazione

4.6 elegge i membri del Consiglio direttivo;

- 4.7 nomina il Revisore unico;
- 4.8 nomina su proposta del consiglio direttivo, il Direttore;
- 4.9 delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- 4.10 delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che il Presidente riterrà di sottoporle;
- 4.11 delibera sulle domande di nuove adesioni;
- 4.12 delibera in ordine all'esclusione degli associati;
- 4.13 delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dalla presente convenzione.

Articolo 8. Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci.

1. La Conferenza dei Sindaci deve essere convocata dal Presidente con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei rappresentanti dei singoli enti associati.
2. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno cinque giorni, ridotti a due in caso di urgenza, prima della data prevista per la riunione mediante sistemi telematici che diano prova dell'avvenuta consegna.
3. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino, o siano rappresentati per delega, tutti gli associati.
4. A discrezione del Presidente le riunioni potranno tenersi in presenza o in videoconferenza da remoto, purché ne sia verificabile la partecipazione dei componenti.
5. La Conferenza dei Sindaci ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno tre associati.

6. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare alla Conferenza dei Sindaci, senza diritto di voto, oltre al personale degli enti associati, anche professionisti ed esperti esterni.

7. La Conferenza dei Sindaci straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

8. La Conferenza dei Sindaci, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal componente più anziano della Conferenza.

9. La Conferenza dei Sindaci ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli enti locali aderenti.

10. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, la sola Conferenza dei Sindaci ordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno 1/3 degli enti locali aderenti.

11. Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sul parere previsto dall'articolo 7, comma 4.3 di questo Statuto, sull'esclusione di un Comune associato, sui regolamenti e le loro modifiche sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei Comuni aderenti alla convenzione.

12. Fermo restando quanto stabilito dal precedenti commi 7 e 9, per le sole modifiche statutarie la Conferenza dei Sindaci straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 degli enti locali associati e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli enti associati.

14. I componenti non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi personali e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia conflitto d'interessi. Per componenti della conferenza dei Sindaci trova applicazione l'articolo 78 del TUEL.
15. I Sindaci possono delegare un proprio assessore a partecipare in loro vece alla Conferenza dei Sindaci.
16. Le votazioni della Conferenza dei sindaci sono palesi, fatte salve eventuali situazioni in cui è previsto per norma di legge o per prassi consolidata lo scrutinio segreto.
17. Delle sedute della Conferenza dei Sindaci è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore, se nominato, ovvero di un segretario scelto dal Presidente ad inizio seduta.
18. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal verbalizzante e portate a conoscenza dei singoli enti, ancorché non intervenuti, con idonee modalità telematiche. Esse sono pubblicate nella sezione di amministrazione trasparente del sito dei Comuni aderenti.
19. Le deliberazioni adottate validamente dalla Conferenza dei Sindaci obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
20. I verbali di cui al comma 17 sono riportati nell'apposito libro verbali e sottoposti ad approvazione nella prima seduta utile della Conferenza dei Sindaci.
21. La Conferenza dei Sindaci convocata nella prima seduta elegge il Consiglio Direttivo secondo le modalità indicate dall'art. 8 bis e il Presidente secondo le modalità indicate all'articolo 9 di questo Statuto.
22. La prima convocazione dei Sindaci e la nomina del Presidente devono avvenire entro 30 giorni dalla costituzione dell'associazione.
23. Le sedute della Conferenza dei Sindaci non sono pubbliche. E' in ogni caso ammessa la presenza e la partecipazione del personale degli enti associati necessari all'attività della stessa.

Articolo 8 – bis. Composizione e nomina del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di componenti pari a tre, compreso il Presidente, scelti tra i componenti della Conferenza dei Sindaci, rispettando per quanto possibile l'equilibrio di genere.
2. Il consiglio direttivo dura in carica due anni e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avvenire entro 45 giorni, nei quali potranno essere assunti solo atti di ordinaria amministrazione e atti urgenti ed improrogabili.
3. I suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 8 – ter. Funzionamento del Consiglio direttivo.

1. Il Presidente del Consiglio direttivo è eletto dalla Conferenza dei Sindaci al suo interno, secondo il principio della rotazione.
2. Con le stesse modalità è eletto anche il Vicepresidente.
3. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 5 comporta, di diritto, la decadenza da componente del Consiglio direttivo, nonché dall'eventuale carica di Presidente o Vicepresidente.
4. In caso di decadenza non dipendente dalla cessazione del mandato, di uno o più dei componenti del Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, la Conferenza dei Sindaci provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla stessa.
5. In caso di decadenza, dipendente dalla cessazione del mandato, subentra nella carica il neo eletto presso il Comune di appartenenza.
6. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è ricevuta al domicilio della Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'articolo 1335 del codice civile.
7. Alla sostituzione dei dimissionari la Conferenza dei Sindaci provvede

entro trenta giorni.

8. I componenti del Consiglio direttivo vengono eletti ogni due anni entro il 31 luglio.

9. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo della Conferenza ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea della Conferenza dei Sindaci.

10. Nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

10.1. redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee programmatiche approvate dalla Conferenza dei Sindaci;

10.2. redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci.

11. Il singolo componente del consiglio direttivo può essere delegato per materia dalla Conferenza dei Sindaci.

12. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio direttivo è presieduto dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi dal consigliere più giovane di età.

13. Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno uno dei componenti ne faccia richiesta.

14. Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, ai quali spetta un solo voto.

15. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

16. Di ogni seduta del Consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale in modalità sintetica a cura del Direttore, se nominato – ovvero di un segretario verbalizzante scelto dal Presidente ad inizio seduta. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono riportati nell'apposito libro – verbali del Consiglio direttivo.

17. Il Consiglio direttivo può costituire l'ufficio del Consiglio direttivo.

18. Il Consiglio direttivo può proporre alla Conferenza dei Sindaci la nomina del Direttore.

19. Il Consiglio direttivo riferisce alla Conferenza dei Sindaci sulla propria attività. Esso svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti della Conferenza medesima.

20. Le sedute del Consiglio direttivo non sono pubbliche. E' in ogni caso ammessa la presenza e la partecipazione del personale degli enti associati necessari all'attività dello stesso.

Articolo 9. Il Presidente.

1. Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci al suo interno secondo il criterio della rotazione. Ogni componente della Conferenza dei Sindaci esprime la propria preferenza con voto limitato ad uno. In caso di parità sarà nominato Presidente il più giovane di età. Con le stesse modalità è eletto anche il Vicepresidente.

2. Il Presidente dura in carica due anni e comunque sino alla nomina del nuovo Presidente, che deve avvenire entro 45 giorni. al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e l'assunzione degli atti urgenti e improrogabili.

3. Il Presidente ha il compito di presiedere la Conferenza dei Sindaci e il Consiglio direttivo.

4. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; egli cura l'attuazione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e del Consiglio direttivo e coordina le attività dell'Associazione.

5. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10. Gratuità degli incarichi.

1. Le funzioni di Presidente, Vicepresidente e di componente della

Conferenza dei Sindaci e del Consiglio direttivo sono gratuite.

2. Al Presidente, Vicepresidente sono rimborsate le spese sostenute per le missioni ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 11. Revisore Unico

1. Il Revisore dei conti è nominato dalla Conferenza dei Sindaci fra soggetti, esterni alla stessa, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 234, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, con procedura ad evidenza pubblica.

2. Il revisore dura in carica due anni. La nomina è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile; di esaminare in via preliminare i bilanci; di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

4. Il revisore partecipa alle riunioni della Conferenza dei Sindaci quando richiesto.

5. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore unico, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

6. Per le attività di cui ai commi precedenti la Conferenza dei Sindaci può riconoscere al Revisore unico un compenso forfettario annuo lordo il cui importo non deve, in ogni caso ed a regime, essere superiore al 50% del compenso base spettante al singolo componente dell'organo di revisione nei Comuni fino a 4.999 abitanti.

Articolo 12. Direttore

1. La Conferenza dei Sindaci, su proposta del Consiglio direttivo può nominare il Direttore scelto su base volontaria preferibilmente tra i Dirigenti e Funzionari in organico negli enti associati. A questi potranno essere corrisposti emolumenti ed incentivi entro i limiti stabiliti dal CCNL

e dal proprio ordinamento professionale.

2. Il Direttore ha la responsabilità della struttura operativa della Conferenza dei Sindaci ed in particolare:

2.1. assiste gli organi istituzionali dell'Associazione;

2.2 partecipa senza diritto di voto alle sedute della Conferenza dei Sindaci e ne redige i processi verbali;

2.3 ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici dell'Associazione;

2.4 coordina l'attività tecnico -amministrativa e finanziaria della Conferenza dei Sindaci;

2.5 cura l'attuazione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci in subordine al Presidente;

2.6 trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni degli organi dell'associazione agli enti locali partecipanti;

2.7 riferisce annualmente alla Conferenza dei Sindaci sulla propria attività

3. Nel caso in cui l'Associazione non si avvalga della facoltà di nominare il Direttore, le funzioni e le competenze di cui ai punti precedenti, vengono svolte dal Presidente.

4. Laddove le risorse umane non siano sufficienti per coprire il fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali, compreso l'incarico di Direttore, si potrà far ricorso a risorse umane esterne ed a collaborazioni professionali, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, che saranno selezionate a mezzo di avviso pubblico in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio, delle esperienze professionali, della propensione al ruolo, che il Regolamento sull'ordinamento degli uffici o altro provvedimento dovrà individuare preventivamente.

Articolo 13. Patrimonio dell'Associazione.

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e costituito:

1.1. dal fondo di dotazione iniziale che ammonta ad € 20.000,00 (ventimila/00);

1.2. da eventuali beni mobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

1.3 da eventuali beni immobili, mobili registrati che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni

1.4 da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

1.5 da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 14. Disposizioni finanziarie

1. Gli enti locali associati coprono le relative spese di funzionamento in ragione:

1.1. del contributo della Regione di cui alla Legge regionale 25 maggio 2021 n. 12;

1.2 contributi dello Stato, di ulteriori contributi della Regione e di altri enti ed istituzioni pubbliche;

1.3 contributi di organismi internazionali;

1.4 reddito derivante dal patrimonio;

1.5 rimborsi derivanti da convenzioni;

1.6 da eventuali quote di partecipazione stabilite dalla Conferenza dei Sindaci anno per anno.

2. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

3. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta.

4. Il fabbisogno finanziario dell'Associazione è indicato nel bilancio di

previsione.

5. Le quote di partecipazione di cui al precedente comma 1.6 sono fissate annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, in tempo utile per la predisposizione dei bilanci degli enti associati.

6. Per la compartecipazione alla realizzazione di progetti specifici ogni ente associato coinvolto procederà con distinti ed autonomi atti anche in considerazione della particolare progettualità di ogni singolo attore.

Articolo 15. Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo che la Conferenza dei Sindaci approva, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, entro il mese di settembre.

3. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo che la Conferenza dei Sindaci approva, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, entro il mese di luglio.

4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 16. Liquidazione e devoluzione del patrimonio.

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione della Conferenza dei Sindaci, approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

2. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (art. 11 e segg.) sarà devoluto ai singoli Comuni associati.

Articolo 17. Norme generali di chiusura e rinvio.

1. L'associazione si conforma al principio di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità ed al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti sono pubblici, se non diversamente disposto dalla legge e pertanto accessibili agli Enti partecipanti ed alla cittadinanza, anche al fine di garantire l'imparzialità della gestione.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, ivi compreso il controllo sugli atti, si fa rinvio alle norme previste dal testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.

Articolo 18. Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.